

**Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Al Saadi/Commissione**

(Causa T-4/10) <sup>(1)</sup>

(«**Decesso del ricorrente — Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto — Non luogo a provvedere**»)

(2011/C 282/36)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Faraj Faraj Hassan Al Saadi (Leicester, Regno Unito) (rappresentanti: J. Jones, barrister, e M. Arani, solicitor)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, T. Scharf e E. Paasivirta, agenti)

*Intervenienti a sostegno della convenuta:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: R. Szostak e E. Finnegan, agenti); Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente G. Palmieri, successivamente G. Albenzio, avvocati dello Stato) e Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, E. Belliard e L. Butel, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2009, n. 954, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 269, pag. 20), nella parte in cui il ricorrente compare negli elenchi delle persone, gruppi ed entità cui si applicano tali disposizioni

**Dispositivo**

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 51 del 27.2.2010.

**Ordinanza del Tribunale 14 luglio 2011 — Goutier/UAMI — Rauch (ARANTAX)**

(Causa T-13/10) <sup>(1)</sup>

(«**Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire**»)

(2011/C 282/37)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Klaus Goutier (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. E.E. Happe)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Schmidt, successivamente B. Schmidt e R. Pethke, agenti)

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Norbert Rauch (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Fottner e M. Müller)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 10 novembre 2009 (procedimento R 1796/2008-4), relativa ad un'opposizione tra Norbert Rauch e Klaus Goutier

**Dispositivo**

- 1) Non occorre più statuire sul ricorso.
- 2) Il ricorrente è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal convenuto. L'interveniente sopporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 80 del 27.3.2010.

**Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 — Cross Czech/Commissione**

(Causa T-252/10) <sup>(1)</sup>

(«**Ricorso di annullamento — Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione — Lettera che conferma le conclusioni di una verifica contabile e che informa sul seguito del procedimento — Natura contrattuale e non decisionale di tale lettera — Irricevibilità**»)

(2011/C 282/38)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Cross Czech a.s. (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: avv. T. Schollaert)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Roels, agenti)

**Oggetto**

Domanda di annullamento della lettera della Commissione 12 marzo 2010, riferimento INFSO-O2/FD/GVC/Isc D(2010) 208676, che conferma le conclusioni della verifica contabile 09-BA74-006 effettuata sui rendiconti dei costi presentati dalla ricorrente per il periodo 1° febbraio 2005 — 30 aprile 2008 relativamente a tre contratti conclusi tra la ricorrente e la Commissione nell'ambito del sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), e che informa la ricorrente sul seguito del procedimento.